

ANNO XXXV 2001

RIVISTA STORICA DELL'ANTICHITÀ

Direttori

GIOVANNI BRIZZI
GABRIELLA POMA



ISSN: 0300-340 X

PATRON EDITOR

PER 2709

RIVISTA STORICA DELL'ANTICHITÀ

DIRETTORI
GIOVANNI BRIZZI - GABRIELLA POMA

ANNO XXXV / 2005



PATRON EDITORE
BOLOGNA 2005

GIOVANELLA CRESCI

NORMA E SUA APPLICAZIONE: IL CASO DI AUGUSTO IN TRIBUNALE

Risulta arduo individuare una discrasia tra norma e sua applicazione in riferimento a un personaggio politico della caratura di Augusto, il quale in maniera così condizionante ha agito, come è noto, sia sull'organizzazione del consenso sia sulla trasmissione della memoria. Un personaggio che, oltretutto, esibiva proprio la *iustitia* tra le quattro *virtutes* incise sul celeberrimo *clupeus aureus* offertogli nel 27 a.C. dal senato e dal popolo romano e ricordato con enfasi nel cap. 34 delle *Res Gestae*¹. Una professione programmatica, tanto impegnativa e tanto platealmente esibita all'indomani della *restitutio rei pubblicae*, difficilmente avrebbe consentito margine a smentite. E proprio dal testamento politico del principe conviene iniziare la nostra indagine, perché i riferimenti contenuti nel testo non risultano, ovviamente, mai casuali, ma si configurano quali segnali, molto spesso vincolanti per tanta parte della tradizione, dell'immagine di sé che Augusto su ogni specifico tema intendeva perpetuare.

Nelle *Res Gestae* quattro sono i riferimenti all'orbita giuridica e giudiziaria; il primo riguarda il ricorso a *iudiciis legitimis*, a regolari processi cioè, per il perseguimento dei cesaricidi, i quali per il *facinus* commesso furono giudicati in base alla *lex Pedia* del 43 a.C. di cui, comunque, Augusto si arroga qui la responsabilità politica². Il secondo riferimento riguarda il rifiuto opposto per ben

¹ *Res Gestae Divi Aug.* 34, 2: *Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius cluepi inscriptionem.* Sul tema, con segnalazione della bibliografia precedente, cfr. J. R. FEARS, *The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology*, ANRW, II, 17.2 (1981), pp. 827-948, part. pp. 885-889; E.S. RAMAGE, *The Nature and Purpose of Augustus' "Res Gestae"*, Stuttgart 1987, pp. 86-91; C.J. CLASSEN, *Virtutes imperatoriaie*, Arctos, 25 (1991), pp.17-39, part. p. 23.

² *Res Gestae Divi Aug.* 2: *Qui parentem meum trucidaverunt, eos in exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum facinus, et postea bellum inferentis rei publicae vici bis acie.*

tre volte al conferimento della *cura legum et morum*, proposto dal senato e dal popolo romano (nel 19, nel 18 e nell'11 a.C.); rifiuto opposto con la motivazione che non avrebbe egli accettato nessuna magistratura che gli fosse offerta in contrasto con le tradizioni dei padri³. Il terzo riferimento riguarda l'iniziativa della promulgazione di *novae leges* destinate a rimettere in vigore molti modelli di comportamento degli avi che ormai al tempo erano caduti in disuso⁴. L'ultimo riferimento riguarda la sanzione *per legem* della *sacrosanctitas* connessa al conferimento vitalizio della *tribunicia potestas*⁵.

Le quattro indicazioni veicolano altrettanti ben riconoscibili messaggi politici⁶; la prima, tesa a smentire le numerose illegittimità del passato triumvirale, mira ad accreditare la liceità giuridico-normativa del proprio comportamento anche negli anni bui delle lotte civili. La seconda intende ribadire la fedeltà al *mos maiorum* e alla tradizione degli istituti repubblicani nella stagione decisiva della *restitutio rei publicae*. La terza, all'insegna di quella *novitas* all'ombra della tradizione che connota ideologicamente l'intero documento testamentario, si propone di rivendicare l'incisività dell'azione legislativa di ambito matrimoniale promossa, vuoi direttamente vuoi su sua ispirazione, negli anni di instaurazione del principato⁷. La quarta si propone di imprimerle il sigillo della coperatura giuridica a qual principio di intangibilità che gli aveva offerto garanzie di sicurezza e, come vedremo, possibilità di criminalizzazione del dissenso per tanta parte della sua lunga carriera politica, almeno dal 36 a.C. al 14 d.C.

Dei quattro caposaldi della visione del principe in tema normativo, soprattutto il terzo, quello riferito al ristabilimento del perduto ordine morale attraverso

Per la legge, emanata nell'agosto del 43 su *rogatio* del cugino di Ottaviano, Pedio, cfr. LIV., *periogh.* 120; VELL., 2, 69, 5; SUET., Nero, 3, 1; Galba, 3, 2; APPIAN., *bell.civ.*, 3, 95; PLUT., Brut., 27, 3; DIO, 46, 48, 2-3.

³ *Res Gestae Divi Aug.* 6, 1: *Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio et postea P. Lentulo et Cn. Lentulio et tertium Paullo Fabio Maximo et Q. Tuberone senatu populoque Romano consentientibus ut curator legum et morum summa potestate solus crearer, nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi.* In apparente contraddizione la testimonianza di SUET., Aug., 27, 5 e di DIO, 54, 10, 5; 30, 1.

⁴ *Res Gestae Divi Aug.* 8, 5: *Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi.*

⁵ *Res Gestae Divi Aug.* 10, 1: *Nomen meum senatus consulto inclusum est in saliare carmen, et sacrosanctus in perpetuum ut essem et, quoad viverem, tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est.*

⁶ Sul tema, con lucide considerazioni di sintesi, T. SPAGNOLO VIGORITA (-V. MAROTTA), *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in "Storia di Roma", 2, III, Torino 1992, pp. 85-152, part. pp. 87-93.

⁷ Tra la ricca bibliografia si vedano C. GOMEZ RUIZ, *El divorcio y las leges augustinas*, Sevilla 1987; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 1998.

so il fondamento della legge, aveva trovato eco, fra molti consensi e qualche dissenso, nell'opera della poesia militante, tanto che alcuni studiosi hanno fruttuosamente valorizzato i numerosi riferimenti della produzione letteraria di Orazio, Properzio ed Ovidio per scandire cronologicamente le tappe della sperimentazione politica augustea in tema di legislazione matrimoniale⁸.

Ai nostri fini risulta però più produttivo operare una verifica sugli altri criteri ispiratori dell'azione del principe ostentati nelle *Res Gestae*: su quello relativo allo scrupolo nell'applicazione della legge per accertare la veridicità di tale assunto nei casi in cui Augusto sia stato a qualunque titolo coinvolto direttamente in un'azione giudiziaria; su quello relativo al rifiuto della *cura legum* per indagare la possibilità che la norma sia stata alterata dall'iniziativa legislativa augustea al fine di meglio corrispondere ai propri interessi in ambito giudiziario; su quello relativo alla *sacrosanctitas* per esaminare l'eventualità che l'accusa di sacrilegio sia stata impiegata quale arma di lotta politica.

A tal proposito è doveroso riconoscere come le fonti siano prodighe di notizie sia circa le vicende giudiziarie in cui fu implicato il principe sia a proposito delle sue iniziative legislative, ma tale ricchezza informativa è spesso viziata dal più o meno dichiarato intento encomiastico, che non solo inficia l'obiettività dei dati ma spesso li vanifica immergendoli in un'aura di generico apprezzamento; si pensi a Velleio, nonché alla 'filiera' liviana confluita soprattutto in Floro e Orosio. A ciò si aggiunga che la parte più analitica della tradizione (si pensi a Svetonio e a Cassio Dione) è sul tema di nostro interesse passata attraverso il filtro delle scuole di retorica; lo dimostrano il taglio aneddotico degli episodi riportati, il loro affiorare anche in autori quali Quintiliano, Seneca e Plinio il Vecchio notoriamente tributari di tali fonti informative, nonché la rubricazione in categorie degli eventi giudiziari (ad esempio casi di assistenza giudiziaria offerta dal principe, casi relativi al suo comportamento in qualità di giudice, etc.), ordinati talora in esemplificazione binaria (ad esempio le disavventure giudiziarie degli amici del principe sono articolate secondo coppie di 'buoni' e di 'cattivi'). Nonostante i suoi limiti, è però da questa seconda categoria di fonti che è lecito ricavare qualche spunto informativo in controtendenza, non supinamente omologato cioè alle direttive augustee, perché, come vanno recentemente dimostrando gli studi di Migliario, proprio nelle scuole di retorica alberga in età augustea una linea sotterranea di controinformazione destinata a riaffiorare carsicamente e a fornire linfa all'opposizione senatoria nell'età della dinastia giulio-claudia⁹.

⁸ SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, op. cit., pp. 30-33, 49-50, 65-79.

⁹ E. MIGLIARIO, *Orientamenti ideologici e relazioni interpersonali fra gli oratori e i retori di Seneca il Vecchio*, in «Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale, Atti del Convegno internazionale di Milano-Pavia 2-6 maggio 2000», Como 2003, pp. 101-114. Per Svetonio si veda con bibliografia, M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riforme augustee in materia manumissoria*, in «Atti del III Seminario romanistico Gardesano», Milano 1988, pp. 363-387, part. pp. 363-372. Per Cassio Dione un'utile

Orbene, la casistica tribunalizia riguardante Ottaviano-Augusto si rivela assai nutrita e viene solitamente corredata da notazioni relative all'assiduità, abnegazione e indulgenza del principe come giudice¹⁰, la sollecitudine e disponibilità come patrocinatore¹¹, la pazienza e docilità come testimone¹²: egli, per quanto attiene alle questioni giudiziarie, non figura mai, e il dato sembra significativo, come imputato, ma è attestato agire spesso (almeno diciotto volte) come giudice¹³, in numerose occasioni quale parte lesa¹⁴, tre volte come avvocato difensore¹⁵, almeno una come pubblico accusatore¹⁶, una volta in qualità di testimone¹⁷. All'interno di tale casistica conviene esaminare tuttavia gli episodi a più alto tasso di politicità, quelli cioè connessi con le congiure più o meno fittizie organizzate ai suoi danni, soccorsi in tale analisi dalle recenti, esaustive

esemplificazione di età augustea in G. CRESCI MARRONE, *La congiura di Murena e le 'forbici' di Cassio Dione*, CISA, 25 (1999), pp. 193-203. Un caso a parte è rappresentato dalla testimonianza tacitiana, per la quale si veda M. DUCOS, *Les problèmes de droit dans l'oeuvre de Tacite*, ANRW, II, 33.4 (1991), pp. 3183-3259. Preziose riflessioni sul tema di una *vulgata* augustea sul tema conspirativo in I. COGTORE, *La légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'épreuve des conspirations*, Rome 2002, pp. 28-33.

¹⁰ SUET., Aug., 33, 1.

¹¹ DIO, 54, 3, 1.

¹² SUET., Aug., 56, 2.

¹³ In occasione del processo contro un parricida (SUET., Aug., 33, 2); in un caso di falso testamento (SUET., Aug., 33, 2); contro il pantomimo Hyla (SUET., Aug., 45, 7); contro Pilade (SUET., Aug., 45, 7); contro Giunio Novato e Cassio Padovano (SUET., Aug., 51, 2); contro Emilio Eliano di Cordova (SUET., Aug., 51, 3); contro il suo schiavo Cosmo (SUET., Aug., 67, 2); contro il suo libero Polo (SUET., Aug., 67, 3); contro il segretario Tallo (SUET., Aug., 67, 3); contro il precettore e i domestici del nipote Gaio (SUET., Aug., 67, 3); contro un adulterio (DIO, 54, 16, 6); contro Cornelio Sisenna (DIO, 54, 27, 4); in occasione della diffamazione contro Apuleio e Mecenate (DIO, 54, 30, 4); contro numerosi uomini accusati di reati imprecisati (DIO, 55, 7, 2), in processi che coinvolgevano Germanico come patrocinatore (DIO, 56, 24, 7); contro Cassio Severo (TAC., ann., 1, 72, 3); implicitamente, in occasione della congiura di Emilio Lepido (APP., bell. civ., 4, 50, 216).

¹⁴ In occasione della congiura di Gallio (SUET., Aug., 27, 8); di Emilio Lepido (LIV., *periodch.*, 133, 3; VELL., 2, 88, 1; SEN., *brev.*, 4, 5; APP., *bell. civ.*, 4, 50, 216; DIO, 54, 15, 5); di Fannio Cepione e Varrone Murena (VELL., 2, 91, 2 e 93, 1; SEN., *brev.*, 4, 5; SUET., Aug. 56, 7 e 66, 6; Tib., 8, 1; MACR., *Sat.*, 1, 11, 1; DIO, 54, 3, 4); di Egnazio Rufo (VELL., 2, 91, 3-4); di Emilio Paolo (Suet., *Claud.*, 26, 1); di Plauzio Rufo e di Telefo (SUET., Aug., 19, 1 e 3).

¹⁵ Di Lucio Nonio Asprenate (QUINT., *inst.*, 10, 1, 22; PLIN., *nat.*, 35, 46, 164-165; SUET., Aug., 56, 6; DIO, 55, 4, 3); dell'*evocatus* Scutario (SUET., Aug., 56, 7; MACR., *Sat.*, 2, 4, 27; DIO, 55, 4, 2); del delatore Castricio (SUET., Aug., 56, 7).

¹⁶ Nel caso di Voleso Messala (TAC., *ann.*, 3, 68, 1); molti, tuttavia, permangono i casi dubbi a causa della vaghezza della tradizione superstite che tende a minimizzare la responsabilità di Augusto nei perseguitimenti giudiziari.

¹⁷ Nel caso di Primo (DIO, 54, 3, 2-3).

disamine del fenomeno oppositorio che si devono agli studi di Rohr, Dettenhofer e Cogitore¹⁸.

La tradizione menziona *nominatim* quali cospiratori quattordici personaggi. Le informazioni che riguardano le dinamiche del loro perseguitamento si presentano però cronicamente nebulose e frammentate; apparentemente più elusive per i veri congiurati, più circostanziate per i cosiddetti ‘falsi cospiratori’, ma talora anche polarmente bipartite in versioni contrapposte, frutto, da una parte, di lacerti di tradizioni censurate e, dall’altra, di riscritture di matrice augustea.

Eloquente si presenta in proposito un episodio che assumeremo ad esemplificazione di caso di norma negata; quello riferito a Quinto Gallio su cui si è a fondo esercitata la critica e, sotto il profilo giuridico, soprattutto Bauman¹⁹. Gallio, pretore nel 43 a.C., si sarebbe reso protagonista di un tentativo di assassinare il futuro principe circa il quale sono a noi pervenute due versioni antitetiche: la prima, visibilmente anti-ottaviana, è ospitata da Svetonio tra gli *exempla* di crudeltà dell’erede di Cesare nel contesto proscrittorio e dipinge il presunto cospiratore come vittima di una palese violazione della norma, l’altra, riportata dallo stesso Svetonio e da Appiano, delinea al contrario un articolato iter giudiziario²⁰. Secondo la prima, il pretore, fratello di un legato di Marco Antonio, avrebbe incontrato nel corso di una visita di cortesia Ottaviano il quale avrebbe franteso la natura dell’oggetto che l’ospite teneva sotto la toga e, credendo trattarsi di un’arma e non, come nella realtà, di semplici tavolette scrittorie, non osando farlo perquisire, ne avrebbe ingiunto poco dopo l’arresto, addirittura mentre presiedeva la corte di giustizia; l’avrebbe quindi fatto torturare come uno schiavo, gli avrebbe personalmente cavato gli occhi e, davanti al suo silenzio, ne avrebbe ordinato la morte²¹. L’antitetica versione filoaugustea si ricava coniugando la seconda opzione svetoniana con il dettato di Appiano²²:

¹⁸ F. ROHR, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova 2000; M.H. DETTENHOFFER, *Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat*, Stuttgart 2000; COGITORE, *La légitimité*, op. cit., passim; si veda anche, ma più sinteticamente, K.A. RAAFLAUB - L.J. SAMONS II, *Opposition to Augustus*, in (a cura di) K.A. RAAFLAUB - M. TOHER, «*Between Republic and Empire*», Berkeley - Los Angeles - Oxford 1990, pp. 417-454.

¹⁹ R.A. BAUMAN, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970, pp. 171-177. Per il personaggio Quinto Gallio si veda M.H. DETTENHOFFER, *Perdita Iuventus. Zwischen Generationen von Caesar und Augustus*, München 1992, p. 21.

²⁰ SUET., Aug., 27, 8-9; APP., bell. civ., 3, 95, 394-395.

²¹ SUET., Aug., 27, 8: *et Quintum Gallium praetorem, in officio salutationis tabellas duplices veste tectas tenentem, suspicatus gladium oculere, nec quicquam statim, ne aliud inveniretur, ausus inquirere, paulo post per centuriones et milites raptum e tribunalis servilem in modum torsit ac fatentem nihil iussit occidi, prius oculis eius sua manu effossis.*

²² SUET., Aug., 27, 9: *quem tamen scribit conloquio petitio insidiatum sibi coniectumque a se in custodiam, deinde urbe interdicta dimissum, naufragio vel latronum*

essa dipinge il pretore richiedere preventivamente ad Ottaviano un'udienza privata, formulare una richiesta di comando dell'Africa, reagire al diniego con un tentativo di omicidio, subire, nell'ordine, la rimozione dall'ufficio da parte dei colleghi, la distruzione della casa da parte della folla, l'arresto e la condanna a morte da parte del senato; quindi, per intervento di Ottaviano, godere del rilascio, con il divieto di soggiornare a Roma, nonché del permesso di raggiungere il fratello presso Antonio, infine rimanere vittima di una misteriosa scomparsa, attribuibile o ad un naufragio o a un'azione di briganti.

Indipendentemente dall'accertamento della verità storica che non compete a questa sede²³, è evidente che l'episodio assurge per entrambi gli schieramenti (filo e anti augusto) ad occasione di esemplificazione paradigmatica. La versione anti-ottaviana, ambientando l'episodio subito dopo la marcia su Roma per il conferimento di un consolato imposto con le armi e al tempo dei tribunali della *lex Pedia*, sembra appositamente confezionata per esasperare nelle sue tinte forti la crudeltà dell'erede di Cesare ma soprattutto per fornire testimonianza del suo disprezzo nei confronti della legge: un pretore nel corso dell'espletamento del suo ufficio in tribunale (cioè il massimo dell'espressione del diritto), verrebbe indebitamente arrestato da soldati (cioè il massimo dell'espressione della forza), subirebbe illegalmente la tortura e, condannato innocente e senza prove, verrebbe sbrigativamente eliminato. Il trionfo, dunque, di quel *non mos, non ius*²⁴, con cui Tacito icasticamente definiva il clima delle guerre civili. Nella versione filo-ottaviana, evidentemente frutto di una riscrittura dell'evento ad opera di Augusto (Svetonio usa, infatti, l'espressione *scribit*)²⁵, tutte le componenti dello stato, invece, (magistrati, popolo, senato) parteciperebbero al perse-

insidiis perisse. APP., *bell. civ.*, 3, 95, 394-395: ἔδοξε δὲ ταῖσδε ταῖς ἡμέραις Κόιντος Γάλλιος, ἀδελφὸς Μάρκου Γαλλίου συνόντος Ἀντωνίῳ, τὴν πολιτικὴν στρατηγίαν ἄρχων, αἰτήσαι παρὰ Καίσαρος τὴν στρατηγίαν τῆς Αιβύνης, καὶ οὕτω τυχῶν ἐπιβουλεύεσται τῷ Καίσαρι· καὶ αὐτοῦ τὴν μὲν στρατηγίαν περιεῖλον οἱ σύναρχοι, τὴν δὲ οἰκίαν διήρπασεν ὁ δῆμος, ἡ δὲ βουλὴ κατεγίνωσκε θάνατον. ὁ δὲ Καίσαρ εἰς τὸν ἀδελφὸν ἐκέλευσε χωρεῖν, καὶ δοκεῖ νεώς ἐπιβὰς οὐδαμοῦ ἔτι φανῆναι.

²³ Per BAUMAN, *The Crimen*, op. cit., pp. 173-177 è improbabile che un fatto tanto facilmente verificabile come l'arresto di un pretore avesse potuto circolare tra i contemporanei, se fosse stato falso; mancando però un movente credibile, egli suppone che Gallio, in qualità di pretore, presiedesse la corte *Pedia* e fosse vicino a coloro che si prodigavano per un'assoluzione degli imputati. Il caso potrebbe aver fornito il destro per l'estensione della *lex Pedia* a ogni cospirazione che intendesse uccidere un magistrato del popolo romano. Per COGITORE, *La légitimité*, op. cit., pp. 48-52 e 60-62 la cospirazione, precedendo di poco il patto triumvirale di Bologna, è probabile che rientrasse nello scontro di potere tra Antonio e Ottaviano, tanto nei fatti, difficilmente accertabili, quanto nella loro memoria oppostamente accreditata.

²⁴ TAC., *ann.*, 2, 28, 1.

²⁵ La riscrittura dell'evento sarebbe stata ospitata nella perduta Autobiografia del principe secondo COGITORE, *La légitimité*, op. cit., p. 42.

guimento del colpevole, con lo scopo non tanto di far rifulgere un improbabile rispetto delle procedure²⁶, quanto di far risaltare l'unanimità del consenso tributato ad Ottaviano già agli esordi della sua carriera. Come felicemente è stato notato, il caso-Gallio da esempio di metodi repressivi non ortodossi e da paradigma di vendetta privata extragiudiziale, si trasformerebbe così in manifesto della giovanile propensione alla *iustitia* e alla *clementia* del futuro principe²⁷.

Innegabile risulta qui lo sforzo per redimere le illegalità dei tempi triumvirali di cui Augusto nutriva consapevolezza, tanto è vero che con un decreto del 28 ne aboli le misure²⁸, principiando proprio da tale data ad intraprendere la sua nuova azione legislativa: *queae triumviratu iusserat abolevit deditique iura*, per dirla con le parole di Tacito²⁹. Trascorsi gli anni in cui Cicerone affermava: *non ratio, non lex, non mos, non officium valet*³⁰, era però necessario accreditare come *iudicia legitima* quelle azioni (il caso-Gallio tra esse) che, per altri temi, Aulo Casellio bollava invece come *extra omnem ordinem legum*³¹. Rispondendo, dunque, a una polemica certo rinfocolatasi al tempo del conflitto pre-aziaco, Augusto stesso si preoccupava di fornire dell'episodio una rilettura rassicurante che in questo caso però, come in quello dei furori proscrittori, non riusciva a manipolarne totalmente la memoria.

Dopo un caso di norma violata veniamo a un caso di norma cambiata. Esso ci viene da Cassio Dione, che narra, fonte unica, le vicende connesse con il processo di Marco Primo che lo storico severiano interpreta quale antefatto della celeberrima congiura di Cepione e Murena, ordita contro il principe nel 23 a.C.³². Atteso l'alto tasso di politicità connesso all'evento, conviene esaminarne brevemente la dinamica, lasciando la parola alla nostra unica voce informativa: «Quando un certo Marco Primo venne messo sotto accusa per aver attaccato gli Odrisi al tempo in cui era governatore della Macedonia e disse di aver preso quella

²⁶ Si noti, infatti, il particolare della destituzione del pretore ad opera dei colleghi, modellato forse sull'*exemplum* della rimozione graccana del tribuno Ottavio.

²⁷ Così ROHR, *Le voci*, op. cit., pp. 65 e 110, ove si analizza compiutamente anche l'oscuramento del movente a pp. 61-69, la tipologia del reato, la divergenza delle fonti circa la veridicità dell'imputazione, il ruolo di Ottaviano nel perseguitamento e le diverse versioni circa la morte del presunto cospiratore a p. 112.

²⁸ DIO, 53, 2, 5.

²⁹ TAC., *ann.*, 3, 28, 2: *exin continua per viginti annos discordia, non mos, non ius.*

³⁰ CIC., *ad Brut.*, 18, 3: *Tantum quisque se in re publica posse postulat, quantum habet virium; non ratio, non modus, non lex, non mos, non officium valet, non iudicium, non existimatio virum, non posteritas verecundia.*

³¹ Per l'episodio di Aulo Casellio, il quale esprime la convinzione che tutti i *bene-ficia* triumvirali fossero illegittimi, si veda VAL. MAX., 6, 2, 12.

³² Riferimenti bibliografici in CRESCI MARRONE, *La congiura*, art. cit., pp. 196-197 nota 10; tra le disamine più accurate sotto il profilo giuridico, si consulti K.M.T. ATKIN-SON, *Constitutional and Legal Aspects of the Trials of Marcus Primus and Varro Murena*, *Historia*, 9 (1960), pp. 440-473. Per i problemi cronologici della congiura cfr. S. JAMES-SON, 22 or 23?, *Historia*, 18 (1969), pp. 242-264.

decisione su approvazione sia di Augusto che di Marcello, Augusto si presentò di sua iniziativa in tribunale: nel momento in cui il pretore gli chiese se aveva dato disposizioni di muovere guerra, il principe negò. Poi, quando l'avvocato di Primo, Licinio Murena, rivolse aspre critiche nei suoi riguardi e gli chiese. "Cosa fai qui? Chi ti ha chiamato?", egli gli rispose semplicemente: "L'interesse del popolo". Per questo intervento, da un lato egli ricevette l'approvazione dei cittadini benpensanti, per cui ottenne il diritto di convocare il senato ogni qual volta lo avesse desiderato, ma dall'altro ci furono altri cittadini che deplorarono il suo comportamento. In ogni caso non pochi votarono per l'assoluzione di Primo e ci furono altri che ordirono un complotto contro Augusto»³³.

La testimonianza non richiesta del principe, che smentiva l'impianto difensivo dell'imputato, interviene su di un tema politicamente nevralgico: quello riguardante le prerogative riservate ad Augusto dall'*imperium* proconsolare, i suoi diritti decisionali circa la politica verso i popoli clienti (come gli Odrisi), la gestione delle province cosiddette senatorie (come la Macedonia), all'interno delle quali il principe, secondo l'ordinamento concordato nel 27 a.C., non avrebbe dovuto intervenire, essendosi riservato il controllo delle province *non pacatae* e dunque militarizzate³⁴. Su tutta la materia permanevano ancora margini di ambiguità sotto il profilo giuridico e la presenza del principe in tribunale, seppure in qualità di testimone non richiesto, si configura in realtà come una autodifesa dall'accusa di indebita interferenza in una sfera di competenza del senato che la giustificazione di Marco Primo necessariamente implicava. L'esito del processo non è precisato da Cassio Dione, il quale ricorda solo la divaricazione della giuria nell'atto della votazione; è lecito ritenerne che la polarizzazione dei giurati si traducesse più in un referendum sul comportamento del principe che su quello dell'imputato.

Gli oppositori di Augusto in parte si limitarono ad esprimere il loro malcontento votando a favore dell'assoluzione di Marco Primo, ma in parte si mobilitarono attivamente sotto la guida di Gaio Fannio Cepione per ordire un com-

³³ Dio, 54, 3, 2-3: Μάρκου τέ τινος Πρίμου αἰτίαν ἔχοντος ὅτι τῆς Μακεδονίας ἄρχων Ὁδρύσας ἐπολέμησε, καὶ λέγοντος τοτὲ μὲν τὴν τοῦ Αύγουστου τοτὲ δὲ τῇ Μαρκέλλου γνώμῃ τοῦτο πεποιηκέναι, ἃς τε τὸ δικαστήριον αὐτεπάγγελτος ἦλθε, καὶ ἐπερωτηθεὶς ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ εἰ προστάξειέν οἱ πολεμῆσαι, ἔξαρ- νος ἐγένετο. τοῦ τε συναγορεύοντος τῷ Πρίμῳ Λικινίου Μουρήνου ἀλλὰ τε ἐσ αὐτὸν οὐκ ἐπιτήδεια ἀποφρίψαντος, καὶ πυθομένου "τί δὴ ἐνταῦθα ποεῖς, καὶ τίς σε ἐκάλεσεν" τοσοῦτον μόνον ἀπεκρίνατο ὅτι τὸ δημόσιον, ἐπιοῦν τούτοις ὑπὸ μὲν τῶν εὖ φρονούντων ἐπηρείτο, ὥστε καὶ τὸ τὴν βουλὴν ἀθροίζειν ὁσάκις ἀν ἐθελήσῃ λαβεῖν, τῶν δὲ ἀλλωτινές κατεφρόνησαν αὐτοῦ. ἀμέλει καὶ τοῦ Πρίμου οὐκ ὀλίγοι ἀπεψηφίσαντο, καὶ ἐπιβουλήν ἔτεροι ἐπ' αὐτῷ συνέστησαν. Per un commento al passo cfr. B. LEVICK, *Primus, Murena and Fides. Notes on Cassius Dio LIV, 3, G&R*, 22 (1975), pp. 156-163.

³⁴ Per l'interpretazione politica dell'episodio si segue ROHR, *Le voci*, op. cit., pp. 300-321, la quale non manca di rilevare anche l'imbarazzante aspetto successorio implicato dal coinvolgimento di Marcello nelle dichiarazioni giustificative di Marco Primo.

plotto in cui venne coinvolto il difensore stesso dell'imputato, quel Licinio Murena che aveva dato in tale occasione prova di eccessiva libertà di parola. Si trattò della più insidiosa crisi politica vissuta dal principato augusteo ed è significativo che nasca nelle aule di un tribunale, coinvolga un avvocato difensore, si traduca in una votazione processuale. Se nella prima fase della vicenda la legge sembra essere rispettata, nella seconda intervengono significative novità normative. Disponiamo in questo caso di una più ricca messe di fonti; i congiurati, informati che il complotto era stato scoperto, sembra si dessero alla fuga e fossero giudicati in contumacia. Il delatore fu un certo Castricio per la cui assoluzione da un processo Augusto si batterà vigorosamente in altra occasione³⁵, l'accusa fu di lesa maestà, la parte lesa fu Augusto³⁶, l'accusatore di Cepione fu Tiberio³⁷. Anche in questa occasione però solo Cassio Dione ci fornisce informazioni circa gli esiti del processo: «Ma poiché alcuni elementi della giuria assolsero anche questi congiurati, il principe mise in vigore una legge che prevedeva l'abolizione del voto segreto nei processi in contumacia e la condanna dell'accusato solo sulla base dell'unanimità. E si preoccupò anche di dimostrare con chiarezza di aver approvato questa disposizione legislativa non per una reazione collerica ma per il bene comune»³⁸.

In questo caso si registra dunque non una divaricazione tra la norma e la sua applicazione, bensì una modificazione della norma stessa, giustificata da quel bene pubblico invocato con identica espressione ($\tauὸ δῆμοῖον = utilitas publica$) sul banco dei testimoni³⁹. Se il requisito di unanimità della giuria sembra qualificarsi, infatti, come norma di garanzia per gli imputati *in absentia*, tale innovazione viene, nella prassi, totalmente vanificata dall'abolizione del voto segreto, quello *per tabellas*, che, attraverso l'anonimato, consentiva di non esporre i dissenzienti alle ritorsioni del principe. Il cambiamento delle procedure di voto per iniziativa di Augusto si produce, significativamente, proprio dopo che ben due giurie, protette dall'anonimato tabellario, avevano, a breve distanza di tempo, espresso attraverso il loro pronunciamento quel dissenso nei confronti delle decisioni del principe che non si aveva il coraggio di formulare apertamente in altre sedi pubbliche ed istituzionali.

La norma, quand'anche applicata, può prestarsi a effetti perversi se viene selettivamente attivata o illecitamente estesa. Fornisce esemplificazione di tale

³⁵ SUET., Aug., 56, 7; per la fuga degli imputati MACR., Sat., 1, 11, 21 e DIO, 54, 3, 5.

³⁶ Generico VELL., 2, 91,4; più preciso DIO, 54, 3,5; cfr. anche TAC., ann., 1, 10 , 5; SEN., brev., 4, 5-6; clem., 1, 9, 6; SUET., Aug., 66, 6; MACR., Sat., 1, 11, 21.

³⁷ SUET., Tib., 8, 1.

³⁸ DIO, 54, 3, 6: ὡς δ' οὖν καὶ τούτους τῶν δικαζόντων τινὲς ἀπέλυσαν, ἐνομοθέτησε μῆτε κρύφα τὰς ψήφους ἐν ταῖς ἐρήμοις δίκαιαι φέρεσθαι, καὶ πάταξ αὐταῖς τὸν εὐθυνόμενον ἀλισκεσθαι, καὶ ὅτι γε ταῦτ' οὐχ ὑπ' ὄργης ἀλλ' ὡς καὶ συμφέροντα τῷ δημοσίῳ διέταξεν, ισχυρῶς διέδειξε.

³⁹ Sul concetto di *utilitas publica* e sulla sua utilizzazione da parte di Augusto cfr. R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York 1996, p. 55.

deformazione il cosiddetto scandalo di Giulia Maggiore, la figlia del principe, che portò nel 2 a.C., dietro denuncia di Augusto stesso, alla *relegatio in insulam* della protagonista, rea di aver contravvenuto con la sua condotta licenziosa proprio alle leggi sull'adulterio emanate dal padre quindici anni prima⁴⁰. Sul tema sono corsi fiumi di inchiostro e molti permangono i punti oscuri anche sotto il profilo giudiziario, a partire dal tribunale (domestico o più verosimilmente pubblico) di fronte al quale sarebbe stata giudicata la questione, per finire ai capi d'imputazione addossati ai colpevoli (adulterio o lesa maestà), ma in questa sede importa soffermarsi sulle pene inflitte ai corresponsabili dello scandalo: cioè quel nutrito gruppo di adulteri, nobili o appartenenti ad entrambi gli ordini, tra cui spiccava Iullo Antonio, figlio di Marco Antonio e Fulvia, che da Augusto era stato risparmiato dopo Azio e, cresciuto all'interno della *domus*, «*singulare exemplum clementiae Caesaris*»⁴¹, aveva ricoperto cariche prestigiose. Anche in questa occasione ci troviamo di fronte a una divaricazione della tradizione. Se Velleio registra in proposito che i colpevoli «pur avendo commesso adulterio con la figlia di Cesare e moglie di Nerone, ricevettero le pene che avrebbero pagato in seguito all'adulterio con la moglie di chiunque»⁴², Tacito invece giudica la pena inflitta come eccezionale e sproporzionata. Afferma infatti che «chiamando sacrilegio e lesa maestà una colpa tanto diffusa di rapporti tra gli uomini e le donne, egli (Augusto) prese le distanze dalla clemenza degli antenati e delle sue stesse leggi»⁴³. Entrambe le versioni scelgono di registrare in questo caso una verità parziale; i complici dell'adulterio subirono, infatti, la *relegatio in insulam* e la confisca di metà del patrimonio, come prevedeva la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, ma il solo Iullo patì una sorte diversa dai coimputati e morì, per alcune fonti suicida, per altre giustiziato. Tacito ribadisce che il figlio di Antonio fu punito con la morte per l'adulterio con Giulia, mentre solo Cassio Dione, forse per giustificare tale pena estrema che poteva essere comminata secondo la *lex de adulteriis* solo in flagranza di reato, accenna ad un'azione di Iullo mirante all'instaurazione della monarchia, implicando, dunque, l'ipotesi di un reato di lesa maestà⁴⁴. La critica oramai concorda nel fornire allo scandalo una spiega-

⁴⁰ Sull'episodio si vedano VELL., 2, 100, 4; SEN., *brev.* 4, 6; PLIN., *nat.* 7, 45, 149; TAC., *ann.*, 1, 10, 3; 3, 18, 2; 4, 44, 5; DIO, 55, 10, 12-16.

⁴¹ Così VELL., 2, 100, 4; sull'ascesa politica del personaggio e della sua *factio*, lucide considerazioni in G. ZECCHINI, *Il Carmen de bello actiaco*, Stuttgart 1987, pp. 68-77.

⁴² VELL., 2, 100, 5: ... *Quintiusque Crispinus, singularem nequitam supercilium truci protegens, et Appius Claudius et Sempronius Gracchus ac Scipio aliisque minoris nominis utriusque ordinis viri, quas cuiuslibet uxore violata poenas pependissent, pependere, cum Caesaris filiam et Neronis violassent coniugem.*

⁴³ TAC., *ann.*, 3, 24, 2: *Nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur.*

⁴⁴ Rispettivamente TAC., *ann.*, 4, 44, 5; DIO, 55, 10, 15.

zione politica⁴⁵ e nel giudicare l'intero *affaire* come uno strumentale pretesto innescato dal principe per eliminare una frangia dissenziente interna alla *domus*, potenzialmente e pericolosamente interferente con i suoi progetti successori⁴⁶; sembra dunque lecito prospettare la possibilità che Augusto dosasse con discrezionalità la scelta dei capi di imputazione, la natura della *quaestio* davanti a cui dibattere o le eventuali aggravanti da applicare per sacrilegio e lesa maestà, in base alle pene che intendeva fossero comminate, e che erano funzionali all'eliminazione fisica, ovvero alla sola neutralizzazione politica, dei soggetti ritenuti politicamente ostili⁴⁷.

Un ultimo caso, anche in ordine cronologico, conviene esaminare: quello della cosiddetta norma estesa. L'episodio, anch'esso studiatissimo, è riferito da Tacito a proposito della condotta seguita da Tiberio in tema di libellistica. Lo storico informa che, mentre in passato la legge cosiddetta di lesa maestà «colpiva i comportamenti, ma non toccava la libertà di parola. Era stato Augusto il primo a sfruttare quella legge per perseguire scritti scandalosi, irritato dalle provocazioni di Cassio Severo che aveva diffamato personaggi illustri, uomini

⁴⁵ G. FERRERO, *Vita di Augusto*, Milano 1907, pp. 233-276; E. GROAG, *Studien zur Kaisergeschichte 3: Der Sturz der Julia*, WS, 41 (1919), pp. 74-88; R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939, pp. 425-428; J. CARCOPINO, *Passion et politique chez les Césars*, Paris 1958, pp. 65-142; BAUMAN, *The Crimen*, op. cit., 198-245; R. SYME, *The Crisis of 2 B.C.*, in Id., *Roman Papers*, III, Oxford 1984, pp. 912-936; contra soprattutto A. FERRILL, *Augustus and his Daughter: a Modern Myth*, in (a cura di) C. DEROUX, «Studies in Latin Literature and Roman History» II, Bruxelles 1980, pp. 332-346. Bilancio critico in L. FERRERO RADITSA, *Augustus' Legislation concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, ANRW. II, 13 (1980), pp. 278-339, part. pp. 290-295.

⁴⁶ Così, recentemente, ROHR, *Le voci*, op. cit., pp. 208-250; COGITORE, *La légitimité*, op. cit., pp. 165-172. Si noti che la sola testimonianza pliniana (PLIN., *nat.*, 7, 45, 149) addebita a Giulia progetti di parricidio; per il problema terminologico connesso a tale accusa cfr. F. CAVAGGIONI, *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana*, Venezia 2004, pp. 151-155, mentre, per le tracce di polemica antiaugustea nell'opera dell'enciclopedista, si veda E. NOÉ, *Echi di polemica antiaugustea in Plinio (Nat. Hist: 7, 147-150)*, RIL, 113 (1979), pp. 391-407. Cfr., inoltre, P. SATTLER, *Julia und Tiberius. Beiträge zur römischen innenpolitik zwischen den Jahren 12 v. und 2 n. Chr.*, in Id., *Studien aus dem Gebiet der alten Geschichte*, Wiesbaden 1962, pp. 1-36. A. LUISI, *L'opposizione sotto Augusto: le due Giulie, Germanico e gli amici*, CISA, 25 (1999), pp. 181-192, nonché A. TREVISOL, *L'episodio di Giulia: congiura o fronda?*, Patavium, 8 (1996), pp. 27-58.

⁴⁷ Si veda sullo specifico caso BAUMAN, *Crimen*, op. cit., pp. 54-55. Per la *distinctio sententiarum* nel diritto senatorio cfr. L. FANIZZA, *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Roma-Bari 2001, p. 21. Si noti come, secondo SUET., Aug., 65, 4-7, sia comunque Augusto, forse in qualità di *pater familias* ma forse in veste istituzionale, a stabilire le severe modalità secondo le quali la *fingula* dovette scontare la pena comminatale; per le circostanze politicamente emergenziali in cui solitamente maturò la repressione criminale avverso donne cfr. CAVAGGIONI, *Mulier*, op. cit., pp. 224-235.

e donne, in pagine piene di impudenza»⁴⁸. Indipendentemente dalla data dell'esilio comminato al libellista (l'8 d.C. secondo i conteggi di San Girolamo⁴⁹, nonostante il rogo dei libelli sia da Dione riferito al 12)⁵⁰ e dalla ipotesi sostenuta da Bauman (in base alla concordanza tra la testimonianza di Svetonio⁵¹ e i giuristi⁵²), di un senatoconsulto che nel 6 d.C. avrebbe deciso di attribuire alla *quaestio maiestatis* la giurisdizione della *lex Cornelia de iniuriis*, è indubbio che al principe spetti la responsabilità politica di aver introdotto la diffamazione tra le imputazioni comprese nel crimine di lesa maestà. L'interpretazione estensiva della norma originaria riguardava infatti non solo la perseguitibilità sotto il capitolo del tradimento di quelli che noi chiameremmo oggi i reati di opinione (espressi *per verba* o *per scripta*) ma anche la comprensione tra le vittime della diffamazione di soggetti, quali le *feminasque illustres* di tacitiana menzione, non investiti di alcun incarico magistratuale che ne facesse espressione della *maiestas populi Romani*. Tale più o meno arbitraria interpretazione della legge indirizzava senza dubbio la politica dell'ultimo Augusto verso un processo di criminalizzazione del dissenso in tutte le sue forme, che smentiva un precedente atteggiamento più liberale; atteggiamento che lo aveva indotto ad esempio a tollerare in passato, e anzi apprezzare, proprio l'*acerbitas* di Cassio Severo, accanito accusatore nel processo per beneficio a carico di Lucio Nonio Asprenate, amico del principe⁵³.

Se è lecito trarre considerazioni conclusive da tale limitata, ma politicamente incidente, casistica, risulta palese lo sforzo del principe, soccorso dalla storiografia allineata e dalla poesia militante, per accreditare l'immagine di sé quale campione della *iustitia*, intesa secondo la definizione di Cicerone⁵⁴, come *observantia scriptis legibus institutisque populorum*; poiché entrambi i livelli implicati nel concetto, quello giudiziario e quello istituzionale, sono oggetto della sua preoccupazione legittimista. In materia giudiziaria egli si presenta infatti come *unus e populo*, secondo la definizione svetoniana⁵⁵, scrupoloso applicatore della norma senza margini di privilegio o di discrezionalità e, con-

⁴⁸ TAC., *ann.*, 1, 72, 3: ...facta arguebantur. *Dicta impune erant. Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat.*

⁴⁹ GIROL., *Chronicon a Abr.* 2042 = 32 d.C. su cui D. LASSANDRO, *La condanna di Cassio Severo*, CISA, 22 (1996), pp. 213-218.

⁵⁰ DIO, 56, 27, 1.

⁵¹ SUET., Aug., 55: *Etiam sparsos de se in curia famosos libellos nec expavit et magna cura redarguit ac ne requisitis quidem auctoribus id modo censuit, cognoscendum posthac de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cuiuspam sub alieno nomine edant.*

⁵² R.A. BAUMAN, *Impietas in principem*, München 1974, pp. 25-51, secondo il quale il biografo copierebbe il testo di un decreto cui alluderebbe anche DIO, 55, 27, 1-3; si veda inoltre, alle pp. 36-37, l'elenco dei riferimenti dei giuristi.

⁵³ DIO, 55, 4, 3.

⁵⁴ CIC., *leg.*, 1, 42.

⁵⁵ SUET., Aug., 56, 2.

temporaneamente, in materia istituzionale si definisce restauratore e difensore delle tradizioni avite.

Di contro sopravvive, pur se in forme frammentarie e controverse, una tradizione che documenta:

1) l'uso in età triumvirale da parte di Ottaviano 'capo-parte' di sbrigative pratiche di eliminazione degli avversari politici (norma negata nel 43 a.C.)

2) l'assunzione nell'età dell'instaurazione del principato di iniziative legislative di Augusto atte a rendere più incisivo il condizionamento delle giurie (norma cambiata nel 22 a.C.)

3) il ricorso da parte del principe in momenti politicamente nevralgici a una strumentale discrezionalità in materia di capi d'imputazioni, attivazione di procedure e comminazione di pene (norma selettivamente applicata nel 2 a.C.)

4) il progressivo impiego della procedura di lesa-maestà in forma sempre più estensiva nel periodo terminale del principato augusteo, al fine di neutralizzare il dissenso politico in tutte le sue espressioni (norma estesa nell'8 d.C.).

Durante la parabola del potere di Ottaviano Augusto, diritto enunciato e diritto applicato si presentano, dunque, come entità coincidenti più per la forza della propaganda del principe e l'ampiezza delle sue potenzialità di iniziativa legislativa che per la prassi di un'applicazione rigorosa e politicamente neutrale.